

L'ereditarietà dei feudi minori

Constitutio de feudis

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 35-36.

In nome della santa indivisibile Trinità. Corrado, per grazia di Dio imperatore augusto dei Romani.

1. Vogliamo che sia noto a tutti i fedeli della santa chiesa di Dio e nostri, presenti e futuri, che per riconciliare gli animi dei signori e dei vassalli e affinché essi servano fedelmente con perseveranza e devozione noi ed i loro signori, ordiniamo e stabiliamo fermamente che nessun vassallo dei vescovi, degli abati, delle abatesse, o dei marchesi, dei conti o di tutti coloro che presentemente tengono oppure hanno tenuto e perso da poco ingiustamente un beneficio tratto dai nostri beni o dalle proprietà della chiesa, tanto che sia dei nostri maggiori valvassori che dei loro vassalli, non possa perdere il suo beneficio senza una colpa certa e dimostrata salvo quanto hanno stabilito i nostri predecessori e il giudizio dei suoi pari.

2. Se sorgerà una lite tra signori e vassalli, benché i pari abbiano deciso in giudizio che un tale debba perdere il suo beneficio, se questi dirà che ciò sia stato fatto ingiustamente e per odio, egli stesso conservi il suo beneficio, finché il signore e colui che incolpa insieme con i suoi pari vengano alla nostra presenza e ivi si istruisca una regolare causa. Ma se i pari dell'accusato mancheranno davanti ai tribunali signorili, l'accusato conservi il suo beneficio fino a quando egli stesso col suo signore e i pari vengano alla nostra presenza. Infine il signore o il vassallo accusato, che abbia deciso di ricorrere a noi, avverta colui col quale è in lite sei settimane prima di mettersi in cammino e ciò dovrà essere osservato anche dai maggiori valvassori.

3. Riguardo ai vassalli minori la loro causa sia risolta nel regno, davanti ai signori o davanti al nostro inviato.

4. Stabiliamo anche che quando un vassallo, sia dei maggiori che dei minori, sarà morto, il figlio abbia il beneficio. Se non avrà un figlio e lascerà un nipote nato da un figlio maschio, questi abbia ugualmente il beneficio, mantenendo l'uso dei maggiori valvassori di dare cavalli ed armi ai loro signori. Se per caso non lascerà un nipote da parte del figlio ed avrà un fratello

legittimo da parte di suo padre e se questo fratello abbia offeso il signore e tuttavia voglia riparare e divenire suo vassallo, abbia egli il beneficio che fu di suo padre.

5. Inoltre proibiamo assolutamente che nessun signore osi cambiare un beneficio dei suoi vassalli o farne una precaria o un livello senza il loro consenso. Quanto ai beni che essi possiedono in proprietà o per precetto o per un livello legale o per precaria, nessuno osi toglierglieli ingiustamente.

6. Il fodro che i nostri predecessori ebbero dai castelli lo esigiamo anche noi. Ma quello che essi non ebbero non lo esigiamo in alcun modo.

Se qualcuno avrà violato questo ordine pagherà 100 libbre d'oro, la metà alla nostra Camera e la metà a colui a cui avrà recato danno.

Redatto durante l'assedio di Milano ·